

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Eurotech S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue:

Premessa

- (i) In data 1° luglio 2019, Albe Finanziaria S.r.l., Bluenergy Group S.p.A., Mitica S.r.l., New Industry S.r.l., Luca Cristian Macchi, Riccardo Benedini, Carlo Brigada, Eloisa Gandolfi, Dante Gandolfi e Manfredi de Mozzi (congiuntamente, le **"Parti dell'Accordo"**) hanno sottoscritto un accordo (l'**"Accordo di Investimento"**) avente ad oggetto l'investimento in Emera S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede a Milano, via Vittor Pisani n. 14, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10584040967 (**"Emera"** o la **"Società"**), al fine di dotare la stessa dei mezzi finanziari necessari e opportuni per realizzare taluni investimenti in azioni di società quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da individuarsi successivamente (le **"Target"**).
- (ii) In data 2 luglio 2019, le Parti dell'Accordo ed Emera hanno sottoscritto un patto parasociale (il **"Precedente Patto"**), successivamente emendato in data 13 novembre 2019 e 24 giugno 2020, relativo a Emera, contenente alcune pattuizioni di natura parasociale relative alle Target.
- (iii) In data 3 luglio 2019, in esecuzione dell'Accordo di Investimento, Emera ha acquistato n. 2.847.336 azioni ordinarie di Eurotech S.p.A. (l'**"Emittente"** o **"Eurotech"**). Pertanto, a decorrere dalla data di acquisto della predetta partecipazione da parte di Emera, le previsioni di natura parasociale contenute nel Precedente Patto e relative alle Target si applicavano all'Emittente.
- (iv) In data 14 luglio 2022, si è perfezionata la scissione totale non proporzionale e asimmetrica di Albe Finanziaria S.r.l. (**"Albe Finanziaria"**) in favore delle società Alisei Forinvestments S.r.l. (**"Alisei"**) e Buenafortuna Capital S.r.l. (**"Buenafortuna"**) a mezzo della quale la società scissa ha assegnato in favore delle due beneficiarie, inter alia, la titolarità di tutte le partecipazioni dalla medesima detenute nella Società nella misura del 50% ciascuna.
- (v) A seguito della cessazione del Precedente Patto, in data 13 marzo 2023 Alisei, Buenafortuna, Bluenergy Group S.p.A., C.G.I. Holding S.r.l. (che ha incorporato Mitica S.r.l.), New Industry S.r.l., Luca Cristian Macchi, Riccardo Benedini, Carlo Brigada, Eloisa Gandolfi, Dante Gandolfi e Manfredi de Mozzi ed Emera (congiuntamente, le **"Parti"**) hanno negoziato in buona fede i termini e le condizioni di un nuovo patto al fine di definire e disciplinare, *inter alia*, (i) i reciproci rapporti e interessi in relazione alla *corporate governance* della Società alle modalità di circolazione delle partecipazioni di rispettiva titolarità, nonché (ii) le modalità di *exit* dei soci Luca Cristian Macchi (**"LCM"**), Eloisa Gandolfi (**"EG"**), Dante Gandolfi (**"DG"**), Manfredi de Mozzi (**"MDM"**), Riccardo Benedini (**"RB"**) e Carlo Brigada (**"CB"**) (congiuntamente, i **"Soci Uscenti"**) dal capitale sociale della Società (il **"Patto"**).
- (vi) In data 22 giugno 2023, ha avuto luogo – a seguito del Recesso (come *infra* definito) dalla Società esercitato dai Soci Uscenti ai sensi del Patto – il rimborso delle rispettive partecipazioni in

proporzione del patrimonio sociale mediante attribuzione in favore dei medesimi Soci Uscenti di complessive n. 679.683 azioni detenute dalla Società in Eurotech.

Il presente documento costituisce aggiornamento delle informazioni essenziali relative al Patto, ai sensi dell'art. 122 TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti.

In particolare, rispetto alle precedenti informazioni essenziali pubblicate il 15 marzo 2023, è stata aggiunta la Premessa (vi) e, alla luce di quanto descritto nella stessa, sono stati apportati aggiornamenti in particolare ai successivi paragrafi 3 e 4 al fine di riflettere, rispettivamente, le partecipazioni attualmente oggetto del Patto, nonché la circostanza che nei confronti dei Soci Uscenti – non essendo questi ultimi più titolari di partecipazioni nella Società – i termini e le condizioni del Patto devono considerarsi, come previsto dal Patto stesso, cessati e privi di efficacia – e, pertanto, i Soci Uscenti non sono più parti del Patto –. Con l'occasione, è stato inoltre aggiornato il paragrafo 5 con la data dell'ultima assemblea che, nell'esercizio 2023, ha visto il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sulla base della lista presentata da Emera. Infine, nel successivo paragrafo 7 sono stati apportati gli opportuni aggiornamenti proprio per dare atto dell'intervenuto rimborso delle partecipazioni detenute dai Soci Uscenti nella Società a seguito del Recesso (come *infra* definito).

1. Tipo di accordo

Le previsioni parasociali contenute nel Patto possono essere ricondotte a pattuizioni rilevanti ex art. 122, comma 1 e comma 5, TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Eurotech S.p.A., con sede legale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari, 3/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine n. 01791330309, capitale sociale di Euro 8.878.946,00 i.v., suddiviso in n. 35.515.784 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

3. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni

A seguito dell'avvenuto rimborso delle partecipazioni dei Soci Uscenti nei termini di cui alla Premessa (vi), le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto (i) le n. 6.437.721 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative di circa il 18,126% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente, detenute da Emera, e (ii) le partecipazioni detenute in Emera (come precisato nel successivo Paragrafo 4).

4. Soggetti aderenti alle pattuizioni

A seguito dell'avvenuto rimborso delle partecipazioni dei Soci Uscenti nei termini di cui alla Premessa (vi) e della relativa fuoruscita dei medesimi Soci Uscenti dalla compagine sociale di Emera, sono ora parti del Patto:

a) Emera S.r.l., con sede in via Vittor Pisani n. 14, Milano (MI), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza al numero 10584040967;

b) Alisei Forinvestments S.r.l., con sede in via della Posta, n. 10, 20123, Milano (MI), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero 10815020960;

c) Buenafortuna Capital S.r.l., con sede in via della Posta, n. 10, 20123, Milano (MI), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero 10815010961;

d) Bluenergy Group S.p.A., con sede in viale Venezia 430, Udine (UD), iscritta presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine al numero 02259960306 ("**Bluenergy**");

e) C.G.I. Holding S.r.l., con sede in via Fontana, n. 16, Milano (MI), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero 04427690963 ("**CGI Holding**");

f) New Industry S.r.l., con sede in via Aurelio Saffi 21, Milano (MI), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero 10884270967 ("**New Industry**").

Il capitale di Emera è pari, complessivamente, a nominali Euro 250.419,00 i.v., ripartito, a seguito del Recesso (come *infra* definito), come segue: (i) Bluenergy detiene una quota di nominali Euro 98.959,20 pari a circa il 39,52% del capitale sociale della Società; (ii) Alisei detiene una quota di nominali Euro 58.229,70 pari a circa il 23,25% del capitale sociale della Società; (iii) Buenafortuna detiene una quota di nominali Euro 58.229,70 pari a circa il 23,25% del capitale sociale della Società; (iv) CGI Holding detiene una quota di nominali Euro 17.500,20 pari a circa il 6,99% del capitale sociale della Società; (v) New Industry S.r.l. detiene una quota di nominali Euro 17.500,20 pari al 6,99% del capitale sociale della Società.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Nessun soggetto, in virtù delle pattuizioni contenute nel Patto, ha il potere di esercitare il controllo su Eurotech ai sensi dell'art. 93 TUF. Si precisa che in virtù dell'intervenuta nomina, in occasione dell'Assemblea Ordinaria di Eurotech del 27 aprile 2023, di componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo tratti dalla lista presentata da Emera, quest'ultima risulta allo stato esercitare il controllo di fatto su Eurotech ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 TUF.

6. Governance della Società

Consiglio di Amministrazione della Società

Ai sensi del Patto, alla scadenza del consiglio di amministrazione della Società e per tutta la durata del Patto, il consiglio di amministrazione della Società sarà designato come segue:

- (i) n. 2 (due) consiglieri saranno designati da Alisei e Buenafortuna, in misura pari ad uno ciascuno;
- (ii) n. 2 (due) consiglieri saranno designati da Bluenergy e CGI Holding, in misura pari ad uno ciascuno;
- (iii) n. 1 (un) consigliere sarà designato da New Industry;
- (iv) n. 1 (un) consigliere sarà designato con decisione assunta a maggioranza da EG, LCM, CB, RB, DG e MDM, restando inteso che tale maggioranza dovrà calcolarsi sulla base dei voti spettanti a ciascuno dei predetti soci rispetto alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società nel momento interessato dalla nomina (*ndr, disposizione non più applicabile a seguito del Recesso, come infra definito*); e
- (v) n. 1 (un) consigliere, che sarà individuato nella persona del Dott. Antongiulio Marti, rivestirà la qualifica di presidente esecutivo, cumulando quindi la carica di amministratore delegato, del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui cessi un amministratore, le parti faranno sì che lo stesso venga sostituito con un amministratore indicato dal medesimo socio (ovvero dai medesimi soci) che aveva (o avevano)

indicato quello cessato. L'amministratore così nominato cesserà dalla carica alla data in cui sarebbe cessato l'amministratore sostituito.

Ciascuna parte avrà la facoltà di richiedere di revocare in ogni momento, a propria discrezione, il componente del consiglio di amministrazione rispettivamente designato ed avrà altresì il diritto di designarne il sostituto. In tale ipotesi, le altre parti si impegnano a votare favorevolmente alla relativa revoca in sede di assemblea dei soci.

Delibere del Consiglio di Amministrazione della Società

Fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 8, il consiglio di amministrazione della Società sarà validamente costituito e adotterà valide deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. la presenza e il voto di almeno quattro amministratori).

Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società

Ai sensi del Patto, al Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società - individuato nella persona del Dott. Antongiulio Marti - spettano ampi poteri di amministrazione che non rientrino nelle materie riservate al Consiglio di Amministrazione di cui al successivo paragrafo 8, ovvero nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto di Emera alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Le Parti hanno convenuto che qualora il Dott. Antongiulio Marti cessi, per qualsivoglia motivo, di ricoprire la carica di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione della Società, il nuovo membro del consiglio di amministrazione della Società dovrà essere nominato con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge. Al nuovo membro del consiglio di amministrazione della Società non verranno conferiti i poteri di cui al successivo paragrafo 8 e l'eventuale conferimento di deleghe agli amministratori verrà deliberato dal consiglio di amministrazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Delibere dell'Assemblea della Società

L'assemblea dei soci della Società in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita e adotterà valide delibere solo con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci, aventi diritto di voto, rappresentanti almeno i 2/3 del capitale sociale della Società.

L'assemblea dei soci della Società in sede straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, sarà validamente costituita e adotterà valide deliberazioni solo con la presenza e il voto favorevole di tanti soci, aventi diritto di voto, rappresentanti almeno l'86% del capitale sociale della Società.

Organo di controllo della Società

Nel caso in cui sia obbligatorio per legge, la Società sarà dotata di un organo di controllo nominato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui sopra.

7. Limiti al trasferimento delle partecipazioni nella Società

Il Patto prevede alcune limitazioni a carico delle parti relativamente alla circolazione delle partecipazioni nella Società. Il termine "trasferimento" e tutte le espressioni connesse sono da intendersi secondo la relativa definizione contenuta nel Patto.

Trasferimenti consentiti

Ai sensi del patto, sono consentiti i seguenti trasferimenti:

(i) i trasferimenti delle partecipazioni della Società in favore degli affiliati (come definiti dal patto) di ciascuna parte; ovvero

(ii) i trasferimenti di partecipazioni che intervengano tra Alisei, Buenafortuna, Bluenergy e CGI Holding, purché la partecipazione trasferita non rappresenti (complessivamente e nel corso del tempo e quindi avuto riguardo anche a differenti trasferimenti eventualmente posti in essere tra dette parti), più del 2% del capitale sociale della Società e, in ogni caso, non determini in capo ad uno dei predetti soggetti – ove, a tale fine, Bluenergy e CGI Holding devono considerarsi come unico soggetto- la fattispecie di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1 cod. civ. (i “**Trasferimenti Consentiti**”).

Diritto di Prelazione

Salvo nelle ipotesi di Trasferimenti Consentiti ovvero qualsivoglia accordo scritto tra le parti in deroga, il socio che intenda trasferire (il “**Socio Offerente**”), in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società (la “**Partecipazione Offerta in Prelazione**”) sarà soggetta al diritto di prelazione degli altri soci secondo le modalità previste nel Patto (il “**Diritto di Prelazione**”).

Nelle ipotesi in cui la Partecipazione Offerta in Prelazione, singolarmente o congiuntamente ad altre, rappresenti complessivamente più del 51% del capitale sociale di Emera, i soci che esercitino il diritto di prelazione potranno altresì comunicare l’intenzione di acquistare, *pro quota*, anche in concorso con gli altri soci che dovessero esercitare il diritto di prelazione, non solo la totalità della Partecipazione Offerta in Prelazione, ma anche la totalità (e non meno della totalità) di tutte (e non meno di tutte) le altre partecipazioni, trascinando quindi i soci diversi dal Socio Offerente che non abbiano esercitato il diritto di prelazione e con obbligo di questi di conformarvisi (c.d. *drag along*).

Diritto di co-vendita (Tag Along)

Qualora uno o più soci delle Società (i “**Soci Cedenti**”) intendano, singolarmente o congiuntamente, trasferire a terzi tutte le (o parte delle) proprie partecipazioni nella Società rappresentative complessivamente di una percentuale pari o superiore al 51% del capitale sociale della Società, agli altri soci spetterà il diritto di pretendere e ottenere che i Soci Cedenti procurino la vendita al cessionario della propria partecipazione nella Società, alle medesime condizioni, incluso il prezzo (il quale sarà calcolato in proporzione alla partecipazione rispettivamente trasferita) (il “**Tag Along**”).

Nel caso in cui sia stato esercitato il Diritto di Prelazione, l’esercizio del diritto di Tag Along sarà privo di effetti. In altri termini, laddove il trasferimento di partecipazioni rappresentative complessivamente una percentuale pari o superiore al 51% del capitale sociale della Società si consumi all’interno della compagine sociale della Società stessa, il Tag Along non insorgerà.

Ove i Soci Cedenti non riuscissero a procurare ai soci di minoranza che avessero esercitato il Tag Along la vendita delle rispettive partecipazioni nella Società, i Soci Cedenti non potranno procedere al trasferimento della partecipazione offerta in favore del potenziale cessionario.

Qualora nessun socio di minoranza abbia esercitato il Tag Along nei termini e con le modalità previste nel Patto, i Soci Cedenti saranno liberi di trasferire la partecipazione offerta al terzo cessionario ai termini e alle condizioni previste nel patto. Qualora i Soci Cedenti intendessero dare corso al trasferimento della partecipazione offerta, dovranno procedere nei termini e con le modalità previste nel Patto.

Recesso dei Soci Uscenti

Ai sensi del Patto, i Soci Uscenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno dichiarato di esercitare, sin dalla data di sottoscrizione del Patto e con effetto dal 30 aprile 2023, il proprio diritto di recesso consensuale dalla Società, ai sensi dell'articolo 2473 cod. civ. (rispettivamente, il “**Recesso**” e la “**Comunicazione di Recesso**”) (la “**Data di Efficacia del Recesso**”).

Sino alla Data di Efficacia del Recesso e, segnatamente, sino alla data di integrale rimborso delle rispettive partecipazioni (mediante trasferimento o annullamento delle stesse, a seconda del caso) in esecuzione del Recesso, i Soci Uscenti, tutti e ciascuno, hanno conservato la qualità di socio della Società e, quindi, ogni connesso diritto e prerogativa spettante ai sensi di legge, di Statuto e del Patto.

Con la Comunicazione di Recesso, i Soci Uscenti hanno richiesto al Consiglio di Amministrazione della Società, sin dalla data di sottoscrizione del Patto, di procedere, di comune accordo con l'intera compagine sociale, in conformità delle modalità previste nel Patto, al rimborso delle rispettive partecipazioni in proporzione al patrimonio sociale mediante attribuzione in favore dei medesimi Soci Uscenti di un numero di azioni detenute dalla Società in Eurotech che riflettesse il controvalore in sede di liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 2473, comma 3 cod. civ. e secondo quanto previsto nel Patto, della partecipazione detenuta da ciascun Socio Uscente nel capitale sociale della Società (restando quindi inteso che parte delle azioni detenute dalla Società in Eurotech sono state attribuite, a ciascun Socio Uscente, in proporzione al valore *pro rata* delle azioni indirettamente detenute dal medesimo Socio Uscente nel capitale sociale di Eurotech).

Si segnala che le parti diverse dai Soci Uscenti hanno rinunciato sin dalla data di sottoscrizione del Patto, irrevocabilmente e incondizionatamente, al proprio diritto di acquistare *pro quota* le partecipazioni oggetto di recesso dei medesimi Soci Uscenti ovvero di individuare concordemente un terzo acquirente a tal fine.

Come anticipato, in data 22 giugno 2023 ha quindi avuto luogo il rimborso ai Soci Uscenti delle rispettive partecipazioni in proporzione del patrimonio sociale mediante attribuzione in favore dei medesimi Soci Uscenti di complessive n. 679.683 azioni detenute dalla Società in Eurotech, di tal che, non essendo i Soci Uscenti più titolari di partecipazioni nella Società, i termini e le condizioni del Patto devono considerarsi, come previsto dal Patto stesso, cessati e privi di efficacia nei confronti dei medesimi – e, pertanto, i Soci Uscenti non sono più parti del Patto –.

8. Contenuto delle pattuizioni relative a Eurotech

Previsioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione di Eurotech

Ai sensi del Patto, le Parti hanno convenuto che le seguenti materie saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione di Emera e dovranno essere discusse e deliberate da quest'ultimo con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica:

- (i) la presentazione di proposte da sottoporre alle assemblee di Eurotech;
- (ii) la predisposizione e presentazione delle liste e/o comunque l'indicazione di candidati per l'elezione dei membri degli organi sociali di Eurotech;
- (iii) l'esercizio del diritto di voto assembleare in Eurotech; e
- (iv) la negoziazione e sottoscrizione di patti parasociali o analoghi accordi con terze parti relativi a Eurotech.

Ai sensi del Patto, le materie di cui ai precedenti punti (i), (iii) e (iv) dovranno essere discusse e deliberate dal consiglio di amministrazione di Emera, purché consti il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri designati da Alisei e Buenafortuna. Inoltre, ai fini di quanto previsto al precedente punto (ii), le Parti si sono impegnate a fare quanto in loro potere affinché Bluenergy, singolarmente, e Alisei e Buenafortuna, congiuntamente, abbiano la facoltà di esprimere, rispettivamente, un candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione di Eurotech e che, ove coerente con la composizione del consiglio di amministrazione di Eurotech, vengano attribuite a tali membri talune deleghe.

Inoltre, nelle ipotesi in cui le parti diverse dai Soci Uscenti non addividengano ad un accordo in merito al rinnovo del Patto entro la scadenza di cui al successivo paragrafo 9, ciascuna Parte avrà il diritto, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 luglio 2023, di inviare alle altre Parti diverse dai Soci Uscenti una richiesta scritta, ad esito della quale le Parti diverse dai Soci Uscenti saranno obbligate a far sì che venga eseguita una scissione totale, asimmetrica e non proporzionale di Emera ai sensi degli articoli 2506 e successivi del codice civile (la “**Scissione**”) mediante attribuzione di una quota di tutti gli attivi e passivi della Società (ivi incluse le azioni detenute dalla Società in Eurotech) proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascuna Parte diversa dai Soci Uscenti nel capitale della Società, in favore di un numero di società beneficiarie pari al numero delle Parti diversi dai Soci Uscenti (restando quindi inteso che ciascuna società beneficiaria dovrà essere interamente controllata da ciascuna di tali Parti e che gli elementi dell’attivo e del passivo della Società saranno attribuiti, a ciascuna società beneficiaria, in proporzione alla partecipazione rispettivamente detenuta da ciascuna Parte nel capitale sociale della Società). In tale ipotesi, il periodo di efficacia del Patto si intenderà prorogato sino al perfezionamento della Scissione.

Previsioni relative alle azioni di Eurotech

Ai sensi del Patto, per tutto il periodo di durata dell’investimento della Società in Eurotech, ciascuna Parte dovrà astenersi dal compiere, direttamente, indirettamente, per interposta persona, da sola o in concorso con altre Parti, operazioni aventi ad oggetto azioni e altri strumenti finanziari emessi da Eurotech, nonché strumenti finanziari ad essi collegati.

Patto di consultazione relativo a Eurotech

Alisei, Buenafortuna, Bluenergy e CGI Holding hanno costituito un comitato di consultazione (il “**Comitato Consultivo**”), che si riunirà – tra l’altro – al fine di condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento dell’investimento di Emera nel capitale di Eurotech e approfondire le materie di seguito indicate: (a) ammissione di nuovi partecipanti al Patto; (b) presentazione, da parte di Emera, di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale di Eurotech, ivi inclusa l’eventuale indicazione, tra i designati, dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato delle medesime; (c) qualsivoglia atto di disposizione inerente le azioni detenute da Emera nel capitale sociale di Eurotech, l’acquisto di ulteriori azioni della medesima Eurotech, il lancio di, o l’adesione a, eventuali offerte pubbliche di acquisto e/o scambio; (d) modifiche alle previsioni concernenti il “patto di consultazione” contenute nel Patto; (e) ogni altra materia che ciascun partecipante al patto di consultazione ritenesse di sottoporre all’attenzione del Comitato Consultivo.

Il Comitato Consultivo è costituito da 4 componenti, di cui (i) 2 designati da Bluenergy e CGI Holding e (ii) 2 designati da Alisei e Buenafortuna. I componenti del Comitato Consultivo rimarranno in carica per tutta la durata del Patto, salvo revoca a insindacabile giudizio dei rispettivi soggetti designanti (cui

spetterà il diritto di nominare l'eventuale sostituto del componente del Comitato Consultivo di propria designazione, in caso di cessazione per qualsiasi motivo dello stesso).

Il Comitato Consultivo si riunirà su richiesta anche di uno solo dei propri componenti e, in ogni caso, almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea dei soci e di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione di Emera. In aggiunta, il Comitato Consultivo si riunirà altresì almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea di Eurotech ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale (e trimestrali, se esistenti) di queste ultime.

Ciascun partecipante al patto di consultazione avrà la facoltà di revocare, con un preavviso di almeno 3 mesi, i componenti del Comitato di Consultazione dal medesimo designati e, per l'effetto, cessare la propria partecipazione al Comitato di Consultazione, senza pregiudizio della partecipazione di ciascuno al Patto.

Il Comitato Consultivo ha mera natura consultiva e, di conseguenza, tra l'altro, gli eventuali indirizzi discussi dai componenti in seno al Comitato Consultivo non avranno effetto giuridico vincolante in merito all'esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante al patto di consultazione.

Altri impegni

Qualora, all'esito di un'azione, iniziativa, comportamento, accordo, contratto od operazione di qualsivoglia natura, intrapreso, raggiunto o sottoscritto, direttamente o indirettamente, da una o più Parti o dalla Società, anche in concorso tra loro (le "**Parti Indennizzanti**"), le Parti e/o Emera siano tenute, ai sensi degli articoli 106 e 109 TUF, a promuovere congiuntamente un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità dei titoli posseduti dalla Società in Eurotech (l'**"Offerta Pubblica di Acquisto"**), le Parti Indennizzanti si impegnano a (i) promuovere l'Offerta Pubblica di Acquisto, restando inteso che le Parti Indennizzanti medesime agiranno come unici offerenti ai fini dell'Offerta Pubblica di Acquisto; e (ii) indennizzare e manlevare ciascuna delle altre Parti (le "**Parti Indennizzate**") dell'intero ammontare di qualsiasi passività comunque sofferta dalle Parti Indennizzate in conseguenza di, o derivante da, l'obbligo congiunto di promuovere l'Offerta Pubblica di Acquisto, fatto salvo in ogni caso il diritto delle Parti Indennizzate al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

9. Durata

Le previsioni del Patto sono valide ed efficaci fino al 31 luglio 2023.

Le Parti diverse dai Soci Uscenti si sono impegnate a negoziare in buona fede, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, delle nuove pattuizioni parasociali funzionali a disciplinare i reciproci rapporti e interessi in relazione alla *corporate governance* della Società nonché alle modalità di circolazione delle partecipazioni di rispettiva titolarità nella Società medesima.

10. Deposito delle pattuizioni

Il Patto è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Udine.

Degli aggiornamenti di cui sopra è data pubblicità anche mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Udine.

11. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali aggiornate relative al Patto

Le presenti informazioni essenziali aggiornate relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 Regolamento Emittenti, sul sito internet dell'Emittente (www.eurotech.com).

Milano, 26 giugno 2023